



# CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

Registro Generale n. 40 del 02-08-2019

## ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 02-08-2019

**OGGETTO: PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI SCHIAMAZZI, DEI RUMORI MOLESTI NONCHÉ DEI COMPORTAMENTI IN PUBBLICO LESIVI DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA. DIVIETO DI BIVACCO, STAZIONAMENTO E ASSEMBRAMENTO CHIASSOSO.**

### IL SINDACO

**Premesso** che l'inquinamento acustico viene percepito, in special modo durante la stagione estiva, come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

**Rilevato** che nel nostro territorio, così come emerge dalle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, rese sia in forma orale che sotto forma di esposti, si registrano ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di disturbo della quiete specie in ore notturne, concentrati soprattutto attorno a taluni pubblici esercizi che risultano di particolare attrattiva ("*movida notturna*");

**Accertato** che:

- in particolare nelle vie limitrofe alla P.za Umberto I, anch'esse tutte ricadenti nel perimetro del centro storico (Via Montalto, Via San Biagio, Via Madonna delle Grazie, Via Purgatorio, ecc...), nelle ore serali e notturne si registra la presenza di gruppi più o meno numerosi di persone, soprattutto di giovane età;
  - tali gruppi di persone, dopo aver acquistato cibo e bevande presso gli stessi esercizi pubblici siti in piazza Umberto I e/o presso altri esercizi pubblici, commerciali o artigianali presenti in ambito cittadino, utilizzano dette strade (in ciò agevolati dal fatto che si tratta di aree di ridotte dimensioni e,
- Ordinanza **Originale** n. 40 del 02-08-2019 - Pag. 1 a 5

in alcuni casi, non interessate da traffico veicolare e pedonale) e le scale e i gradini di accesso ad abitazioni private, quale luogo di ritrovo, con assembramenti, schiamazzi ed altri

- comportamenti riprovevoli e/o penalmente rilevanti;

**Dato atto** che tali fenomeni sono particolarmente avvertiti nelle tarde ore della serata e della notte e destinate ad intensificarsi nel periodo estivo come risulta dalle richieste di intervento avanzate dai residenti della zona e dagli esposti presentati da alcuni cittadini al Comune di Venosa;

**Precisato**, altresì, che i sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale e gli esposti presentati da alcuni cittadini al Comune di Venosa riferiscono la presenza in dette strade di assembramenti di persone che:

- bivaccano sulle scalinate e sui gradini di accesso a private abitazioni e per la strada;
- deturpano i luoghi anche a causa di numerose minzioni e conati di vomito;
- sono dedite all'abbandono di bottiglie di vetro e lattine ed altri rifiuti;
- arrecano disturbo al riposo e alla quiete pubblica;

**Ritenuto** che tali assembramenti, schiamazzi e altri comportamenti pregiudizievoli per il decoro e la vivibilità urbana, sia perché arrecano disturbo ai residenti, sia perché pongono in essere comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico, provocano uno scadimento della qualità e del decoro dei luoghi

**Preso atto** della necessità di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti, ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle di svago o intrattenimento e quelle delle attività economiche e lavorative;

**Preso atto**, altresì, della necessità di eliminare gli inconvenienti relativi all'abbandono di contenitori e quant'altro correlato all'assunzione di bevande e alimenti, senza riguardo per la pulizia dei luoghi, in particolare negli spazi antistanti gli esercizi pubblici, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che abitano quei luoghi e vi transitano;

**Ritenuto**, pertanto, doveroso intervenire, a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali con il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute, il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

**Dato atto** che in passato sono stati già adottati provvedimenti sindacali per analoghi motivi, costituenti un valido deterrente a comportamenti di disturbo della quiete pubblica, del riposo e della tranquillità delle persone;

**Ritenuto** opportuno riproporre e adottare, per la stagione estiva 2019, adeguato provvedimento idoneo a contrastare i suesposti riprovevoli inconvenienti, prevenendo pregiudizi per il decoro e la vivibilità urbana e riducendo, quindi, il disagio creato ai residenti, oltre che a favorire la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico, con particolare riferimento a quello artistico e monumentale.

**Visti:**

- gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;
- la Legge. 24 novembre 1981, n.689;
- il D.P.C.M. 1 Marzo 1991;
- la Legge 26 ottobre 1995, n.447;

**Richiamato** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii., il quale attribuisce espressamente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti “...volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze della tutela della tranquillità e del riposo dei residente, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche...”;

**ORDINA**

per quanto in premessa esposto,

1. il **divieto**, su tutto il territorio comunale, di schiamazzi e di rumori molesti in qualunque modo prodotti, suscettibili di disturbare la quiete notturna e il riposo delle persone. In particolare:
  - a. sono vietati, **dalle ore 00.00 alle ore 07.00**, i comportamenti che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: suoni musicali diretti o riprodotti, schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni od intralci alla libera

circolazione, mediante il consumo sul posto di alimenti e bevande e con abbandono senza riguardo dei relativi contenitori;

- b. Ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande:
- i. È fatto obbligo di porre in essere ogni azione utile a contenere gli schiamazzi e ogni altro comportamento degli avventori atto a costituire causa di disturbo, in particolare nelle aree esterne predisposte per l'attività, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione - se pubbliche - o a disposizione dell'esercente - se private;
  - ii. è vietato, se non espressamente autorizzato, l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione sonora, di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e/o di immagini, nonché lo svolgimento di eventi con diffusione di musica e/o utilizzo di strumenti musicali nelle aree esterne predisposte per l'attività, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione - se pubbliche - o a disposizione dell'esercente - se private;
  - iii. Dalle ore 00.00, l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione sonora, di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, è vietato anche all'interno delle suddette attività;
  - iv. è fatto obbligo entro un'ora dalla chiusura dei medesimi:
    1. di asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico antistante gli esercizi nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze;
    2. di rimuovere o posizionare le sedie e i tavolini così da renderli inutilizzabili o di difficile utilizzo all'uso loro proprio;
- c. in particolare, nelle zone urbane ricadenti nel centro storico, denominate Piazza Ninni, Cortile San Sebastiano, Via Montalto, Via San Biagio, Via Madonna delle Grazie, Vico del Pesce, Vico Virgilio, Via F.lli Bandiera, Vico Purgatorio, Largo San Filippo, Vico e Discesa Capovalle, Largo Baresa, **A TUTTI I CITTADINI, dalle ore 00.00 alle ore 07.00:**
- i. è vietato stazionare, bivaccare e costituire qualsiasi forma di assembramento chiassoso;
  - ii. è vietato tenere comportamenti non consoni o non adeguati alla dignità dei luoghi;
- d. Il presente atto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente ed avrà validità fino al **30 settembre 2019**.

## **DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'albo pretorio on-line del Comune di Venosa per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
- la trasmissione della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Venosa ed al Comando di Polizia Locale.

**AVVISA** Il Corpo di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall' articolo 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, con la procedura prevista dalla legge n.689/81; per gli esercenti, in caso di recidiva nel non rispetto dei punti b) i. e b) ii., è prevista la sospensione dell'attività per un periodo da tre a quindici giorni.

Il responsabile del procedimento è il dott. Donato AVERBENE, Comandante della Polizia Locale.

La presente ordinanza non esclude l'applicabilità di ulteriori sanzioni previste da altre norme statali, regionali o comunali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Il Sindaco  
dott.ssa Marianna IOVANNI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*